



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Patita Iva 02085860089 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.07.2015

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della L. 296/2006, viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di disciplinare le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Pecetto Torinese, sulla base delle normative vigenti.

Art. 3

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui all'art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente la misura massima stabilita per legge.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

3. Il Comune potrà deliberare l'applicazione di fasce di esenzione e di aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto dei massimali di legge.

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto Ministeriale, secondo le modalità e le tempistiche indicate.

5. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 5

Modalità di versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso l'apposito codice tributo assegnato al Comune stesso con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

Art. 6

Funzionario responsabile

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo discendente dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, il funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si individua nel Responsabile dei Servizi Finanziari.

Art. 7

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473 del 1997, in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e del vigente regolamento delle entrate.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dall'Amministrazione comunale, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.